

Firenze, 17 gennaio 2025

Spett.le operatore economico
Gaetano Saporito.
Via Modena 18
81033 – Casal di Principe
via mail: g.saporito@cia.legalmail.it

OGGETTO: Accordo Quadro recupero delle aree inesitate ai fini dell'incremento del patrimonio verde (attuazione DG 331/2018)" cod. opera 210025 CUP H17B23000050004. - stipula del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023

Facendo seguito alla determinazione dirigenziale n. 10419/2024 con la quale l'accordo quadro in oggetto è stato aggiudicato a codesto Spett.le operatore economico, nonché alla richiesta di documentazione da Voi riscontrata con nota prot. n. 18058/2025, ai fini della stipula del contratto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, si conviene quanto segue:

- il Capitolato speciale d'appalto, il computo metrico estimativo e tutti i documenti di gara sono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati allo stesso e conservati presso la Stazione Appaltante;
- l'Appaltatore Saporito Gaetano. è in possesso dei requisiti necessari e che pertanto è escluso dall'ambito applicativo della patente a crediti di cui all'art. 27 del d.lgs.n. 81/2008;
- il CCNL applicato al presente appalto è il Contratto Collettivo Nazionale A011 - CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti 2022/2025 come dichiarato da codesta impresa nel "Mod. 1 dichiarazioni integrative concorrente" su piattaforma telematica START in sede di gara;
- l'importo del presente contratto è pari ad € 83.780,91 (ottantatremilasettecentottanta/91), incluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 2.209,32 (duemiladuecentonove/32), oltre Iva 10%;
- l'Accordo Quadro ha una durata massima di 18 (diciotto) mesi, prorogabili fino a 24 mesi complessivi decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell'Accordo Quadro;
- il subappaltatore ha dichiarato nei documenti di gara di **NON voler subappaltare** alcuna delle opere.
- a garanzia degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro e per l'importo massimo ivi indicato l'affidataria ha costituito, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, cauzione definitiva dell'importo di € 4.050,00 - a mezzo di polizza fideiussoria n. 40100791004232 rilasciata in data 07/01/2025 da Allianz (allegato 1). Tale cauzione verrà svincolata ai sensi della normativa vigente. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà diritto di avvalersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa. L'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante tutte le polizze previste nel Capitolato speciale d'appalto all'art. 14 nei termini ivi previsti;
- l'Appaltatore, il subappaltatore e i cottimisti sono obbligati ad osservare integralmente nei confronti dei propri lavoratori dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto. L'impresa dovrà altresì osservare tutte le norme e le prescrizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori. In particolare, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'Affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136 del 13/08/2010, l'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a quanto previsto da tale legge. In particolare l'Appaltatore ha provveduto

a comunicare al Comune di Firenze, con nota protocollo n.18058/2025 del 15/01/2025 (allegato 2), gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche. Lo stesso obbligo viene assunto in relazione agli eventuali subappalti/sub-contratti relativi ai lavori di cui trattasi; in tal senso l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze dell'inadempimento della propria controparte (eventuale subappaltatore/subcontraente) degli obblighi della tracciabilità finanziaria. Nel caso in cui l'Appaltatore effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi di conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010;

- oltre a quanto specificamente stabilito, si fa espresso riferimento alla disciplina del Capitolato speciale d'appalto, con particolare riguardo agli articoli relativi alla revisione prezzi, all'anticipazione del prezzo, ai pagamenti, ai termini di esecuzione e penali, oneri a carico dell'Appaltatore, contabilizzazione dei lavori, liquidazione dei corrispettivi, controlli, collaudo e modalità di soluzione delle controversie. Si fa inoltre rinvio al Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze e, in generale, alle vigenti disposizioni in materia di appalto di opere pubbliche;

- l'Appaltatore è tenuto ad osservare ed a fare osservare, ai propri dipendenti e collaboratori, gli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Firenze, con delibera di Giunta Comunale n. 2021/G/000012 del 26/01/2021, pena la risoluzione del contratto;

- ogni controversia relativa al presente appalto deve ritenersi di competenza del Foro di Firenze con espressa esclusione della procedura del lodo arbitrale;

- tutte le eventuali spese del contratto e consequenziali sono a carico dell'Appaltatore. L'assolvimento dell'imposta di bollo è avvenuta mediante l'utilizzo del modello "F24 ELIDE", come da nota prot. n.18058/2025 del 15/01/2025;

- per le comunicazioni relative al presente contratto si indicano le seguenti caselle di posta elettronica certificata (pec):

- per il Comune - direz.ambiente@pec.comune.fi.it;

- per l'Appaltatore - g.saporito@cia.legalmail.it

Si chiede di inoltrare alla scrivente Direzione Ambiente, Servizio Parchi, Giardini ed Aree Verdi mediante PEC all'indirizzo direz.ambiente@pec.comune.fi.it il presente documento, il CSA 1 ed il CME, firmati digitalmente dal legale rappresentante, precisando che la data di invio della pec varrà come data di stipula del contratto medesimo.

Allegati:

1. polizza fideiussoria;

2. tracciabilità

per il Comune di Firenze

la Dirigente

Dott.ssa Cecilia Cantini

per accettazione l'appaltatore

Saporito Gaetano